

REGOLAMENTO
per l'istituzione del

**CANONE DI CONCESSIONE PER LE
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 5/1999

Modifiche/Integrazioni

- **C.C. n. 61/2000**
- **C.C. n. 8/2002**
- **C.C. n. 4/2004**
- **C.C. n. 10/2005**
- **C.C. n. 75/2009**
- **C.C. n. 17/2015**

REGOLAMENTO

per l'istituzione del

CANONE DI CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

adottato ai sensi del
*Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, successive integrazioni e
modifiche - Titolo III°, Art.li 52 e 63*

CAPO I

Disposizioni generali

Delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 1

- Istituzione del Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

Il Comune di LEINI', ai sensi dell'Art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito della propria potestà impositiva, come ivi definita ed in virtù dei disposti dell'Art. 63 del medesimo D.Lgs., istituisce a far data dal 1 gennaio 2000, il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come definito nel presente Regolamento.

Art. 2

- Regolamento e tariffe -

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'Art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, nonché ai sensi dell'Art. 5 e 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Con il regolamento il comune disciplina i criteri di applicazione del canone secondo le disposizioni contenute nel citato art. 52 e nel successivo art. 63 del medesimo D.Lgs. 446/97.
3. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro e non oltre il termine per l'applicazione del bilancio di previsione.

Art. 3

- Definizione di occupazione di spazi ed aree pubbliche -

1. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo ed il relativo soprassuolo o sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
2. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare degli spazi ed aree pubbliche, come definite al successivo art. 4, per effetto di concessione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

3. Sono parimenti soggette all'assolvimento del canone, le occupazioni prive di atto di concessione, e quindi abusive, con le particolarità e le norme per l'assolvimento e sanzionatorie previste al successivo art. 20 del presente Regolamento.

4. Non rientrano nella definizione di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai fini del presente Regolamento, gli utilizzi di suolo pubblico motivati da finalità coincidenti con quelle del Comune, che sono di seguito elencate:

- a) Occupazioni realizzate nell'ambito di servizi pubblici che la Legge riserva in via esclusiva al Comune, pure se gestiti da terzi concessionari;
- b) Occupazioni realizzate nell'ambito di lavori appaltati dall'Ente, per le superfici strettamente necessarie all'opera da realizzarsi, pur se affidate in appalto a privati;
- c) Occupazioni realizzate nell'ambito di servizi di autotrasporto pubblico in concessione, nella misura necessaria allo svolgimento del servizio, pur se affidati in concessione a soggetti diversi dal Comune.

Gli utilizzi di suolo pubblico, nell'ambito delle tipologie di cui alle precedenti lettere a, b e c, non sottostanno all'obbligo di concessione di spazi ed aree pubbliche, ma negli atti amministrativi che ne disciplinano lo svolgimento sarà chiaramente indicata la superficie e le modalità di utilizzo del suolo pubblico da ritenersi necessarie allo svolgimento dei servizi in questione.

Tutte le superfici utilizzate all'infuori di quelle previste negli atti amministrativi di appalto o concessione dei servizi, saranno considerate, ai fini del presente Regolamento, come Occupazioni di spazi ed aree pubbliche e sottoposte al presente Regolamento, con obbligo di concessione ed assolvimento del relativo canone.

Art. 4 **- Oggetto del canone -**

1. Sono soggette ad obbligo della concessione, e quindi all'assolvimento del canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune in ragione dell'intera superficie occupata ad eccezione delle aree pubbliche utilizzate in occasione di festeggiamenti e manifestazioni varie organizzate direttamente dal Comune o comunque formalmente patrocinate, per le quali il canone di occupazione trova applicazione per le sole superfici utilizzate per la somministrazione di alimenti e bevande ovvero per la vendita di prodotti di qualsiasi genere.

2. Visti i disposti dell'Art. 824 del Codice Civile, rientrano, in ogni caso, nelle aree soggette a concessione i pubblici mercati, attrezzati o meno.

3. Sono altresì soggette a canone le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, in uno dei seguenti modi, come previsti dalla Legge:

- a) per atto traslativo di proprietà o uso, tra il privato possessore e l'ente pubblico ovvero a seguito di procedura espropriativa;
- b) per patto intervenuto, anche in sede di concessione edilizia, o precedentemente, tra il comune ed il privato possessore;
- c) per volontaria devoluzione, anche implicita, dell'area da parte del privato alla comunità indeterminata dei cittadini del comune;
- d) per usucapione.

In ogni caso non sono soggette all'obbligo di concessione gli utilizzi particolari del bene sottoposto a servitù pubblica, se tali utilizzi sono sorti prima della costituzione della servitù.

4. Sono esclusi dal rilascio di concessione gli utilizzi particolari di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché l'utilizzo di parti di edifici e di impianti, che vengono utilizzati in base alle specifiche normative in materia.

5. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6, sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province ed al demanio statale, che sottostanno alle specifiche normative in materia.

6. Avendo il Comune una popolazione superiore ai 12.000 abitanti, l'obbligo della concessione, con il relativo assolvimento del canone, sussiste anche per le occupazioni insistenti su tratti di strada, anche appartenenti ad altri enti proprietari, che attraversano centri abitati, superiori ai 10.000 abitanti, individuabili ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5

- Occupazioni di aree e spazi soprastanti e sottostanti il suolo

1. Le occupazioni soggette all'obbligo di concessione possono sostanziarsi in occupazione di aree di superfici pubbliche o di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

2. Se le occupazioni godono di particolari servizi, l'applicazione del canone di concessione non esclude l'applicazione di canoni per l'utilizzo di detti servizi.

3. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'eventuale importo di altri canoni previsti da disposizioni di Legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

4. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, festoni pubblicitari ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico è necessario ottenere la concessione comunale.

5. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc.

Art. 6

- Soggetti attivi e passivi -

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante abusivo, come individuato nel Verbale redatto dall'Autorità o dall'Ufficio addetto al controllo, in relazione alla superficie ed ai tempi indicati nella Concessione, ovvero alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale nel caso di occupazioni abusive od eccedenti, in superficie o tempi, rispetto al contenuto della concessione, risultanti dal verbale di constatazione (*di cui al successivo art. 20*).

2. Il canone è applicato e liquidato dal Funzionario Responsabile, come individuato dal Comune, e definito nel successivo Capo IV, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di Contabilità e Gestione delle Entrate.

3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.
4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

CAPO II

Concessioni ed Autorizzazioni

Art. 7

- Obbligo della Concessione -

1. Fatto salvo quanto stabilito all'Art. 3, c. 3, lett. a, b, e c ed all'Art. 5, c. 2 e 3 del presente Regolamento, nessun utilizzo particolare di spazi od aree pubbliche è consentito senza regolare concessione dell'autorità comunale.
2. La concessione ha sempre forma scritta, tranne per l'ipotesi di cui al successivo comma 3.
3. Le Concessioni relative alle occupazioni in aree di mercato o di fiera, attrezzate o meno, che derivino dalla applicazione dei disposti dell'Art 7 c. 8, del Regolamento di attuazione della Legge 28 marzo 1991, n. 112, adottato con DM 4 giugno 1993, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da altre normative che prevedano l'assegnazione temporanea di posteggi in area di mercato o fiera a soggetti non concessionari di posteggi negli stessi mercati, non richiedono forma scritta, sempreché la richiesta di occupazione e l'occupazione stessa avvengano nella medesima giornata. L'obbligo della concessione in tal caso è assolto con il pagamento del canone nelle forme previste al successivo Art. 19, c. 2.1.
4. Le concessioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nelle norme di Legge, nel presente Regolamento, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di commercio, di igiene e di edilizia.
5. Le concessioni sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
6. Non sono soggette a concessione le occupazioni
 - effettuate con autovetture private su aree di parcheggio, come definite dall'Art. 7, lett. e) ed f) del D.Lgs. 285/92
 - effettuate per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle merci, sulle aree appositamente a ciò destinate e negli orari individuati dal Regolamento di Polizia Urbana e Viabilità, nel caso il diritto di carico e scarico delle merci fosse concesso nominativamente, l'occupazione relativa comporterebbe di converso l'obbligo di concessione;
 - effettuate negli spazi sottostanti il suolo pubblico, che abbiano il solo scopo di dare aria e luce a locali sottostanti il piano stradale, sempre che la loro realizzazione risulti dalla concessione edificatoria dell'edificio;
 - effettuate negli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico relative ad allacci ad impianti di pubblico servizio, in quanto la relativa concessione è rilasciata all'Ente erogatore dei pubblici servizi, come disciplinato nell'art. 18 del presente Regolamento
7. Sono in ogni caso soggette ad obbligo di concessione le occupazioni di suolo pubblico, il cui scopo sia quello di procurare un vantaggio economico o patrimoniale al concessionario dell'occupazione, al di fuori delle ipotesi previste dal precedente art. 3, comma 3, lett. a, b e c.

8. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 6 ore, a condizione che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale.

9. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al punto 8) più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 8

- Durata della Concessione e dell'occupazione-

1. Le concessioni sono suddivise, in relazione alla durata dell'occupazione richiesta, in concessioni per occupazioni permanenti e concessioni per occupazioni temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti (per anno s'intende il periodo dal 01/01 al 31/12). Iniziano dalla data indicata nell'atto di concessione e scadono comunque, il 31 dicembre dell'anno di scadenza indicato nella concessione medesima.

3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno solare, anche se ricorrenti. Iniziano dalla data indicata nell'atto di concessione e scadono il giorno indicato nel medesimo atto, i giorni di inizio e fine sono compresi.

4. Le concessioni di occupazione nelle aree di mercato, attrezzate o meno, rilasciate ai soggetti di cui all'Art. 1, c. 2, lett. a e b della Legge 112/91, hanno durata decennale, come disposto dall'Art. 3, c. 8 della medesima Legge, e sono tariffariamente equiparate a quelle permanenti, comportino o meno utilizzo di stabili manufatti.

4 bis .abrogato

4.ter La presenza sul territorio Comunale di più mercati settimanali regolarmente istituiti comporta, l'applicazione in capo agli assegnatari di posto fisso, del canone di occupazione permanente , in tutti gli altri casi si fa luogo all'applicazione del canone temporaneo secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

5. Ai soli fini impositivi si considerano assimilate alle permanenti le occupazioni in area di mercato appositamente delimitata, effettuate da occupanti non titolari di posto fisso (spuntisti) che di fatto abbiano occupato per almeno 27 presenze nel corso dell'anno solare. I medesimi dovranno effettuare il versamento del canone di occupazione giornaliero sino al raggiungimento del numero minimo di presenze sopra indicato, con eventuale rimborso dell'eccedenza corrisposta.

6. L'occupazione permanente è assoggettata al canone annuo.

7. L'occupazione temporanea è assoggettata al canone giornaliero.

Art. 9
- Modalità di richiesta e rilascio delle concessioni -
- Contenuto dell'atto di concessione.

1. Le domande di occupazione sono inoltrate presso gli uffici competenti come di seguito individuati:

- Traslochi, ponteggi temporanei , dehors ed altre occupazioni similari di carattere temporaneo: Comando di Polizia Municipale;
- Spettacoli Viaggianti, Banchi di vendita in aree di mercato o al di fuori ed altre occupazioni similari: Ufficio Commercio;
- Occupazioni permanenti: Settore Tecnico Urbanistica/ Edilizia Privata

La domanda deve contenere:

- il proprio nominativo, se società la ragione sociale e il legale rappresentante;
- la propria residenza o domicilio, completi di recapito telefonico e fax se posseduto;
- Luogo e Data di Nascita ed il Codice Fiscale;
- la precisa indicazione della localizzazione dell'area richiesta;
- la precisa quantificazione metrica delle superfici richieste;
- la precisa indicazione del periodo richiesto, con indicazione della data di inizio e, nel caso di occupazioni temporanee, della data di fine periodo;
- la precisa indicazione delle modalità di occupazione, con indicato se con strutture fisse o mobili, la durata dell'utilizzo del suolo durante il giorno, la descrizione delle strutture utilizzate;
- la precisa indicazione dell'attività per la quale è richiesta l'occupazione.

Nella medesima domanda, regolarmente sottoscritta, sarà dato atto di essere a conoscenza dei contenuti del presente regolamento, nonché delle prescrizioni dei regolamenti comunali interessati, sollevando espressamente il Comune da ogni responsabilità in relazione a danni verso terzi derivanti dalla concessione, a pena di inammissibilità.

La domanda sarà redatta, in conformità ai moduli messi a disposizione dal Comune , in carta legale e consegnata all'ufficio protocollo del comune o spedita per posta raccomandata.

Il Comune, qualora la normativa vigente richieda documentazione suppletiva, non allegata alla richiesta, che non sia in possesso di Uffici comunali, farà pervenire al richiedente, per iscritto od a mezzo fax, apposito invito.

2. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

3. L'Ufficio responsabile della concessione, nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, successive modifiche ed integrazioni, individua il dipendente responsabile del procedimento, il quale svolge l'istruttoria, acquisendo i pareri descritti nel precedente comma, rivolgendo al richiedente richieste di completamento dei documenti e delle notizie fornite, predisponendo la concessione.

4. La concessione è rilasciata dal Responsabile del servizio, entro trenta giorni dal pervenire della domanda o dal momento in cui questa sia stata completata con la documentazione richiesta ai sensi del precedente comma 3.

5. La concessione può essere negata, con provvedimento motivato, adottato dal Responsabile del servizio, sempre entro trenta giorni. In caso la risposta, alla richiesta di occupazione, non pervenga al richiedente, entro il trentesimo giorno, la richiesta di concessione deve intendersi respinta.

6. In ogni caso non può procedersi alla occupazione in mancanza dell'atto di concessione

7. Ove pervengano al Comune richieste di concessione per la medesima area per periodi e superfici coincidenti, avrà prevalenza la domanda presentata prima, in caso di spedizione per posta farà fede il timbro postale di spedizione.

8. Al fine di evitare possibili conflitti di interessi tra concessionari, gli Uffici responsabili compileranno opportuno registro elenco delle concessioni dal quale risulti inequivocabilmente quali aree pubbliche sono soggette a concessione in qualunque momento, evitando in tal modo di concedere le medesime aree a più concessionari in periodi coincidenti.

9. La concessione dovrà, in linea di massima, recepire quanto richiesto dal richiedente, in relazione alle aree, alle superfici ed ai periodi di occupazione, salvo motivato diniego, in caso di preesistenti concessioni, ovvero normative ostanti alla occupazione nella forma e con le modalità richieste.

10. A conclusione dell'Istruttoria il Comune farà pervenire al concessionario, anche per le vie brevi, telefono o fax, apposito invito a presentarsi, contenente la comunicazione dell'ammontare del canone da pagare prima del rilascio.

11. La concessione, conforme al modello allegato al presente Regolamento, dovrà obbligatoriamente contenere:

- indicazione del titolare della concessione, del suo domicilio, residenza o sede legale, se società del legale rappresentante, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- precisa individuazione dell'area pubblica interessata, con riferimenti toponomastici inequivocabili;
- precisa indicazione della entità in metri quadri della occupazione;
- precisa indicazione della data di inizio della occupazione e della sua durata, per le occupazioni temporanee dovrà indicarsi la data di rimozione dell'occupazione;
- precisa indicazione del tipo di attività svolta;
- indicazione delle modalità di occupazione, dei manufatti od attrezzature utilizzate, della durata di utilizzo durante il giorno;
- precisa indicazione della tariffa di canone applicata ai sensi del successivo capo III° del presente regolamento;
- precisa indicazione del canone per la concessione per il periodo concesso;
- precisa indicazione dei termini di pagamento per le concessioni a carattere permanente, o della scadenza delle rate, per i canoni rateizzati;
- indicazione della salvaguardia dei diritti di terzi e della completa malleva da parte del concessionario in materia di danni a terzi e di conoscenza delle normative interessate alla attività da svolgersi in relazione e dipendenza della concessione.

Il concessionario o chi delegato dovrà sottoscrivere la concessione per accettazione esplicita dei suoi contenuti ed attestazione di essere a conoscenza delle normative interessate.

12. Le occupazioni determinate da improrogabili motivi di sicurezza pubblica e prevenzione di incidenti, pur se prive di concessione, sono effettuate nel limite del necessario.

E' fatto comunque obbligo al titolare dell'occupazione di presentare, entro le 48 ore successive all'occupazione d'urgenza, la prescritta domanda di cui al comma 1 del presente articolo.

Il Comune, accertata la sussistenza dei motivi di urgenza per l'occupazione, rilascerà la concessione come previsto dal presente articolo.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di occupazione derivante da Ordinanza Sindacale adottata, nei confronti di terzi, per motivi di pubblica incolumità.

La richiesta e la concessione verranno rilasciate, ai fini del canone, anche se l'occupazione, nel frattempo, sia stata rimossa.

13. La concessione potrà essere consegnata al concessionario ed avrà vigore solo se egli avrà consegnato all'Ufficio l'attestazione del versamento del canone, così come preventivamente quantificato dall'Ufficio Tributi, secondo le modalità previste al successivo Capo III del presente regolamento.

Art. 9 Bis

- Occupazioni d'urgenza -

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata anche senza concessione, dandone immediata comunicazione al comando della Polizia Municipale, via fax o con telegramma, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni tecniche necessarie.

2. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione e di autorizzazione ai lavori entro il primo giorno lavorativo successivo e la relativa concessione è rilasciata in sanatoria.

3. Gli Uffici Comunali provvedono ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. La concessione verrà rilasciata, ai fini del canone, anche se l'occupazione, nel frattempo, sia stata rimossa.

Art. 9 Ter

- Occupazioni abusive -

1. Le occupazioni realizzate senza la prescritta concessione o comunicazione sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, sia in ordine alla durata, localizzazione ed estensione dell'occupazione, sia relative alle modalità di realizzazione dell'occupazione sia alle eventuali manomissioni del suolo pubblico;
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;
- le occupazioni d'urgenza per le quali non sia stata ritirata la concessione e pagato il canone anticipatamente al rilascio della concessione stessa ;

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo.

4. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero, oltre alle sanzioni e penalità previste nel presente Regolamento.

Art. 10

- Modalità di rinnovo, rinuncia, revoca, sospensione traslazione delle concessioni - vulture

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre di ogni anno. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate a richiesta del concessionario che deve pervenire prima della scadenza della concessione.

2. La proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta prima della scadenza della concessione originaria.

3. Le richieste di rinnovo per le concessioni che non ottengano risposta prima della scadenza del periodo originariamente concesso devono intendersi respinte. Le richieste di rinnovo hanno comunque preferenza sulle richieste di nuova occupazione.

4. Il Concessionario può rinunciare, prima del rilascio della concessione alla occupazione richiesta, mediante semplice comunicazione scritta, presentata al Protocollo del Comune ovvero inviata per posta raccomandata. Se la rinuncia interviene dopo il rilascio della concessione per occupazioni permanenti resta acquisito al comune il canone per il periodo di concessione trascorso. Per le occupazioni temporanee la rinuncia è possibile solo se la comunicazione perviene non meno di 5 giorni prima della data di occupazione.

La rinuncia comporta, in ogni caso, la liberazione effettiva e completa dell'area in questione con la conseguente riliquidazione del canone.

In assenza di atto di rinuncia non si fa luogo a rimborso o riduzione del canone se il mancato utilizzo dell'area dipende da iniziativa del concessionario ed in ogni caso quando non dipenda da iniziative del Comune.

5. Per le occupazioni di aree mercatali effettuate ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a e b della Legge 112/91, il titolare della concessione può richiedere al Servizio Tributi del Comune la sospensione temporanea dal pagamento del Canone qualora – causa malattia debitamente certificata da attestazione medica (inizio e fine malattia) non sia in condizione di occupare il posto assegnato, per almeno sei mesi consecutivi.

6. Le concessioni possono essere revocate d'ufficio:

a) qualora non sia stato corrisposto l'intero canone previsto per l'anno precedente;

- b) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune, in tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito senza altro onere o indennità a carico del Comune;
- c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;

7. Al di fuori dei casi previsti dal presente comma, è fatto divieto di cessione, trasferimento, traslazione a qualsiasi titolo della concessione, e se effettuata si intende nulla, in quanto avvenuta su bene non disponibile, e comunque resta responsabile di tutti gli oneri il titolare dell'atto di concessione.

L'accertamento dell'avvenuta cessione abusiva della concessione comporta l'immediata pronuncia di decadenza dalla concessione medesima, da comunicare con apposito atto al titolare originario della concessione ed all'occupante risultato, di conseguenza, abusivo.

Nel caso di Occupazioni di suolo pubblico, asservito ad una proprietà privata oggetto di alienazione o di eredità, la relativa concessione deve essere rinnovata a cura del subentrante, con domanda al Comune entro trenta giorni dalla data di alienazione o dalla accettazione dell'eredità, a pena di decadenza della concessione.

Per le Occupazioni che siano realizzate nell'ambito di una attività di impresa, in caso di cessione dell'impresa stessa, la relativa concessione deve essere rinnovata a cura del subentrante, con domanda al Comune presentata trenta giorni prima della definizione della cessione.

8. Qualora intervenga nel corso dell'anno solare da parte di soggetti titolari di posto fisso mercatale voltura della licenza o revoca d'ufficio della medesima, il cedente ha diritto all'abbuono del canone di occupazione a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di voltura od è intervenuta la revoca, indipendentemente dal numero di presenze effettuate nel bimestre precedente. Dalla medesima data decorre, in capo al subentrante, l'obbligo del pagamento del canone relativo per i rimanenti bimestri dell'anno solare.

~~9. La voltura o attribuzione di nuova licenza sulla quale intervenga successivamente revoca d'ufficio o disdetta del titolare comporta in capo al concessionario il pagamento del canone ai sensi del precedente comma 8. - **abrogato** -~~

Art. 11

- Obblighi del concessionario e decadenza dalla concessione -

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di rispettare, a pena di revoca, le norme previste dalla concessione, le modalità di occupazione, di utilizzo e di attività da esercitarsi ivi indicate.

Deve, inoltre rispettare le norme previste dalle Leggi dello Stato, regolamenti ed atti normativi previsti per l'attività da svolgersi sull'area occupata.

La violazione delle prescrizioni di concessione, risultante dal verbale di contestazione redatto

dall'Autorità o dall'Ufficio addetto al controllo comporta la decadenza della concessione.

2. Il concessionario deve conservare l'originale della concessione e l'attestazione del versamento ed esibirla ad ogni richiesta del personale autorizzato della pubblica amministrazione.

3. La variazione delle modalità di utilizzo del suolo pubblico, contenute nella concessione, anche in relazione all'attività esercitata, deve essere comunicata al comune prima del mutamento di destinazione o di utilizzo, con richiesta contenente le medesime indicazioni della richiesta originale.

4.. Alla scadenza della concessione non rinnovata, il concessionario ha l'obbligo del ripristino integrale dell'area, con rimozione di ogni impianto, fisso o mobile e la ripavimentazione dell'area ove danneggiata, in conformità alla pavimentazione esistente.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligo l'Ufficio che rilascia la concessione, nel caso di occupazione che comporti una modifica dell'assetto del suolo pubblico o che comporti l'utilizzo di impianti stabilmente infissi nel suolo, richiede al concessionario il versamento di una cauzione, infruttifera, pari ad un terzo del canone stabilito per la concessione, con un minimo di € 258,23

Tale cauzione resterà vincolata sino allo scadere della concessione e restituita al concessionario solo dopo accertamento dello stato dei luoghi da parte del Comune.

Dal versamento della cauzione sono esonerati coloro che per effetto di normative edilizie o tecniche, siano obbligati al versamento al comune di cauzione per l'esatto rifacimento del manto stradale e del suolo pubblico in genere, ed in ogni caso gli enti erogatori di pubblici servizi, in regime di concessione amministrativa, le manifestazioni organizzate dai partiti politici e attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Art. 12

- Casi in cui la concessione non può essere rilasciata -

1. La concessione alla occupazione di aree e spazi pubblici non può essere rilasciata se sul medesimo suolo è stata rilasciata precedente concessione ad altro soggetto, sempre che questo non accetti, espressamente dichiarandolo per iscritto, la limitazione del suo diritto.

2. Non può essere, altresì, rilasciata concessione

- per lo svolgimento di attività in contrasto con le Leggi dello Stato e Regionali, con i regolamenti nazionali e locali;
- quando il richiedente risulti, a norma delle Leggi vigenti, inabilitato a contrarre obbligazioni;
- quando la concessione contrasti con la destinazione d'uso delle aree e spazi richiesti come risultante dagli atti normativi di cui ai Piani territoriali in vigore nel Comune;
- quando il richiedente risulti non avere ottemperato alle prescrizioni di precedenti concessioni nell'ultimo triennio, compreso il caso di mancato assolvimento, in tutto, in parte ed in termini, del canone a suo tempo dovuto.
- quando l'occupazione può arrecare danni a terzi indipendentemente dalle modalità di utilizzo dell'area concessa.

CAPO III

Determinazione del Canone di Concessione

Art. 13

- Definizione di canone di concessione

1. Per la concessione del diritto di occupazione di spazi ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, è dovuto un canone di concessione determinato nella misura stabilita dal presente capo, in base a tariffa.
2. Le tariffe del canone ed i parametri di calcolo di cui al presente regolamento si applicano alle concessioni in essere ed alle nuove. Le variazioni delle tariffe e dei parametri di calcolo, successivamente deliberate, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del presente regolamento, si applicano a tutte le concessioni. Le variazioni sono portate a conoscenza dei concessionari a mezzo di pubblica affissione o di comunicazioni personalmente indirizzate.
3. Le occupazioni abusive, in tutto od in parte, cioè prive o difformi dalla concessione, come definita ai precedenti capo I e II, sono equiparate per l'assolvimento del canone alle occupazioni autorizzate, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui al successivo art. 20, dall'assolvimento del canone non deriva alcuna sanatoria dell'occupazione abusiva, che deve comunque essere rimossa.

Art. 14

- Suddivisione del territorio comunale e delle aree pubbliche in categorie di importanza -

1. Le aree pubbliche sono suddivise per importanza in due categorie.
2. Ciascuna via, piazza, strada, area mercatale, giardino pubblico, viene inserita, al momento della sua denominazione nell'elenco di classificazione allegato al presente regolamento in ordine alla importanza dell'area ed alla precipua concentrazione economica della stessa nell'ambito del territorio comunale, in misura corrispondente al valore economico della disponibilità dell'area stessa.
I marciapiedi prospicienti le strade, piazze o vie pubbliche sono, a norma dell'Art. 3, c. 1, p.to 33 del D.Lgs. 285/92, pertinenza delle strade medesime, ed in quanto tali ricompresi insieme alla via, nell'elenco di classificazione.
3. In sede di prima applicazione, l'elenco delle aree per categorie è costituito dall'elenco delle strade e piazze, integrato con l'elencazione delle aree mercatali e dei giardini pubblici, nonché di ogni altra area pubblica, come definite all'art. 1 del presente regolamento.
4. Il mancato aggiornamento dell'elenco di classificazione delle aree, comporta, sino alla sua adozione, l'automatico inserimento della nuova area non classificata nella categoria di minore importanza tra quelle dell'elenco.

5. Ad ogni categoria di classificazione delle aree, corrispondono tariffe base per le occupazioni permanenti e temporanee, come definite al precedente articolo 8, in relazione al sacrificio imposto alla collettività secondo le particolari modalità di occupazione, che qui si elencano :

- Occupazioni con impianti stabilmente infissi al suolo, che determinano la sottrazione assoluta dell'utilizzo da parte della collettività, tenuto conto anche degli oneri di manutenzione e ripristino, nonché per gli spettacoli viaggianti che di norma richiedono modifiche del suolo pubblico da ripristinare successivamente
- Occupazioni che perdurino, senza impianti fissi, per una durata da 7 a 24 ore giornaliere, e occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti indipendentemente dalla durata dell'occupazione, che comportano, quindi, una consistente sottrazione all'uso pubblico;
- Occupazioni di durata inferiore alle 7 ore giornaliere, che comportano una parziale sottrazione alla collettività;
- Occupazioni, di qualsiasi durata, che invadano la sede stradale, cioè la carreggiata, come definita dall'Art. 3, c. 1, p.to 7, del D.Lgs. 285/92, che comportano elevato sacrificio per la collettività, e notevoli disagi per il traffico veicolare;
- Occupazioni, di qualsiasi durata, che, gravando su marciapiedi, comportano disagi alla collettività; dehors e esposizione merci
Le occupazioni con Passi carrabili che comportano una sottrazione marginale del suolo pubblico, in quanto il sacrificio imposto alla collettività è minimo.
- Le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, che comportano una sottrazione virtuale all'uso generale della collettività, in quanto il sacrificio imposto è non significativo.

La scelta della tariffa è fatta in relazione alle modalità di occupazione, come risultanti nella Concessione, o nel caso di occupazione abusiva, nel verbale di constatazione dell'abuso, Tali tariffe base, su cui verrà calcolato il canone con le modalità contenute negli articoli seguenti, sono indicate nell'elenco di classificazione.

Art. 15

- Tariffa base per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee -

1. Sulle tariffe base, ai fini del calcolo del canone, si applicano coefficienti moltiplicatori, in diminuzione od aumento, per specifiche attività esercitate dai titolari della concessione.
2. I coefficienti moltiplicatori sono descritti al successivo art. 16, e sono contenuti nell'allegato al presente regolamento, che ne forma parte integrante.
3. La tariffa così ottenuta, viene moltiplicata per la superficie risultante dalla concessione, o dal verbale di constatazione nel caso di occupazione abusiva, arrotondata al metro quadro superiore od inferiore, con le modalità descritte al successivo Art. 17.
Per le occupazioni con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi, la tariffa, fatto salvo quanto disposto in merito al successivo Art. 18, va moltiplicata per i metri lineari, arrotondati al metro superiore.

Art. 16

- Calcolo della tariffa - Applicazione dei coefficienti moltiplicatori -

1. La tariffa, relativa a ciascuna categoria e modalità di occupazione, sia per le occupazioni a carattere permanente, sia per le occupazioni a carattere temporaneo, è corretta, con il metodo di calcolo definito al successivo articolo 17, a mezzo dei seguenti coefficienti moltiplicatori, in relazione all'attività esercitata dal titolare della concessione.

1) **"A" Coefficiente moltiplicatore per specifica attività esercitata dal titolare della concessione**, è calcolato in coefficienti moltiplicatori elencati nella tabella contenuta nell'Allegato "D", che forma parte integrante del presente Regolamento:

- **Il coefficiente base è pari ad 1**, e riguarda i casi di occupazioni non svolgentisi nell'ambito di attività economica di impresa, ed in ogni caso quando la concessione ha per oggetto la realizzazione di un Passo Carrabile ovvero l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico;

Le singole voci della tabella rappresentano la validità derivante dalla occupazione dell'area pubblica, nell'esercizio della specifica attività; questa validità è determinata in base a statistiche nazionali utilizzate per l'individuazione del singolo coefficiente da applicare per ciascuna attività esercitata (*Fonte dei dati : ISTAT : "Conti economici delle Imprese" Ed. 1997"*) essendo l'aggravamento degli eventuali oneri manutentivi, derivanti dalle modalità dell'occupazione stessa, previsti all'art. 11, c. 4 del presente regolamento, di cui comunque ne è tenuto conto nella espressione del coefficiente.

2) **"A" Coefficienti agevolativi**, da applicarsi per occupazioni che sono di particolare interesse pubblico e sociale, ed altresì per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali :

- **Il coefficiente agevolativo è pari a 0,075**, per le occupazioni riguardanti attività politiche; feste politiche
- **Il coefficiente agevolativo è pari allo 0,50, per le occupazioni a carattere commerciale su aree pubbliche non attrezzate**
- **Il coefficiente agevolativo è pari a 0,10**, qualora il titolare della concessione sia lo Stato, la Regione, la Provincia, od altri Comuni, e le occupazioni siano effettuate nell'ambito delle finalità di Istituto; le eventuali commercializzazioni di beni e servizi che si svolgano nell'area concessa, dovranno essere effettuate direttamente dal titolare della concessione;
- **Il coefficiente agevolativo è pari a 0,20** per le tipologie di occupazioni sotto elencate:

a) per occupazioni realizzate nell'ambito di attività di particolare interesse pubblico, culturali, sportive, religiose, associazionistiche ed a fini umanitari o sanitari, nel caso il titolare della concessione sia un ente od una associazione non a scopo di lucro, od assimilabile a quelle previste dall'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero con attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante, e dehors, con esclusione di commercializzazione e somministrazione di alimentari e bevande, che seguono le specifiche tariffe; non essendo ammessa traslazione della concessione, come specificato al precedente art. 10, c. 9 le eventuali attività di commercializzazione di beni o servizi dovranno essere svolte, sull'area concessa, direttamente dal titolare della concessione.

b) per occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, folkloristiche e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 12 ore realizzate con il patrocinio del Comune;

c) commercio itinerante su aree pubbliche, sosta fino a 6° minuti dove è consentita la vendita in base ai regolamenti ed alle vigenti disposizioni di legge;

- d) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area non ecceda i 10 mq; nonchè per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati

2. I coefficienti correttivi sopra indicati, trovano applicazione nel metodo di calcolo descritto e regolamentato al successivo Art. 17 del presente Regolamento, la scelta dei coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori da adottare per ciascuna attività del titolare della concessione, viene fatta in base alla prevalenza delle attività svolte, come risultante in Concessione ovvero, se abusiva, nel Verbale di Constatazione.

Art. 17

- Metodo di calcolo per il canone -

1. Il canone si calcola sulla base dei parametri, descritti nei commi successivi, a secondo che le concessioni riguardino occupazioni permanenti o temporanee, come definite al precedente Art. 8:

2. **Canone annuo per Concessioni Permanenti** $C = T_b \times A \times mq$

I parametri indicati nella formula sono quelli descritti ai precedenti Art. 15 e 16, e precisamente,

T_b = Tariffa base per le occupazioni permanenti (*art. 15 - All. C, tariffe delle aree e strade per modalità di occupazione e sacrificio imposto alla collettività*);

A = Coefficiente moltiplicatore per attività del titolare (*art. 16, c. 1, p.ti 1 e 2 - All. D*);

mq = Superficie concessa ;

Il prodotto dei fattori sopra descritti determina il canone annuo dovuto per la concessione o per l'occupazione abusiva.

Nel caso di concessioni permanenti la cui durata inizia o termina in frazioni di anno, il relativo canone si applica in dodicesimi per la frazione d'anno di occupazione.

3. **Canone per Concessioni Temporanee** $C = T_b \times A \times mq \times G$

Per il calcolo del canone dovuto per le concessioni aventi durata inferiore a 365 giorni, si applicano i medesimi parametri descritti al precedente comma 2, salvo che la tariffa base è quella delle occupazioni temporanee, e si aggiunge il parametro dei giorni di occupazione (G).

Art. 18

- Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi -

1. Avendo il Comune una popolazione inferiore a 30.000 abitanti il canone per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente, in relazione al numero di utenze, in € 0,65 per ciascuna utenza.

2. Per utenza deve intendersi il singolo impianto di contatore od erogazione di pubblico servizio, identificato da apposito numero o codice come finale al cliente, senza riguardo al fatto che più utenze siano intestate al medesimo cliente.
3. Per queste sole tipologie di concessionari, il pagamento del canone è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle occupazioni.
4. A tal fine gli enti erogatori faranno pervenire, entro il predetto termine al comune, apposita dichiarazione riguardante il numero di utenze servite nell'anno precedente, con allegata attestazione del versamento del canone relativo.
5. In ogni caso il canone relativo non potrà essere inferiore a € 516,46 , per ciascun anno.
6. La medesima misura di canone complessivamente corrisposta dagli Enti Erogatori di pubblici servizi è dovuta anche per le occupazioni permanenti realizzate, da aziende erogatrici che non abbiano utenze nel territorio del Comune, nell'ambito di attività strumentali ai pubblici servizi, quali un gasdotto o simili.
7. abrogato.
8. Per le occupazioni temporanee, realizzate da aziende nell'ambito di erogazione di pubblici servizi, restano ferme le disposizioni concessorie e tariffarie, di cui al presente regolamento, relative alle occupazioni di durata inferiore ai 365 giorni.

Art. 19

- Termini di pagamento del Canone, sanzioni per l'omesso pagamento -

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare (01/01 –31/12).
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito anticipatamente al rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quelle del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo. Ad eccezione delle occupazioni mercatali (posto fisso) per le quali il canone relativo potrà essere corrisposto in due soluzioni con scadenza rispettivamente al 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno solare e, qualora venga effettuato in unica soluzione, entro il termine per il pagamento della prima rata.
Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al successivo Capo IV del presente Regolamento.
4. Il canone deve essere di norma corrisposto in unica soluzione. Per importi superiori a € 1.032,91 previa istanza scritta dell'interessato è prevista la rateizzazione in rate mensili da corrispondere comunque entro e non oltre la scadenza dell'anno solare di riferimento.
5. Il pagamento del canone per le concessioni temporanee di norma deve essere effettuato preliminarmente all'occupazione, in unica soluzione (comprensivo del corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti). Qualora l'importo del canone dovuto risulti superiore ad € 1.032,91 è prevista la rateizzazione in rate mensili di pari importo in ragione del mesi di occupazione, con eventuale conguaglio a saldo .

6. Sia nel caso di occupazione permanente quanto per quella temporanea nel caso di rateizzazione del canone, il mancato pagamento di due rate comporta l'automatica revoca della concessione, fermo restando, il pagamento del canone per i ratei scaduti.

Il canone per le occupazioni temporanee realizzate in area mercatale o fieristica, come altresì previsto dall'art. 7, c. 3 del presente Regolamento, deve essere assolto prima della materiale occupazione.

~~7. A tal fine sono poste in distribuzione, in alternativa al versamento ordinario, tessere numerate, prepagate a scalare che possono essere ritirate presso l'Ufficio Economato del Comune, previo versamento del canone relativo. La vigilanza del mercato, svolta dagli agenti della P.M., in attuazione delle normative interessate, prima di concedere l'accesso al mercato, provvederà ad annullare le caselle della tessera prepagata ovvero ad accertare il pagamento ordinario. La tessera prepagata è nominativa, non può essere ceduta, ed ha scadenza non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di rilascio, senza diritto di rimborso. La tessera prepagata è suddivisa in caselle, che verranno annullate dall'autorità di cui sopra in ragione della superficie occupata. In ogni caso, non potrà accedere al mercato l'operatore che non esibirà ed annullerà la tessera prepagata, ovvero non esibirà attestazione del versamento ordinario. Il canone, per le occupazioni realizzate da operatori di cui al presente comma (temporanee), è corrisposto in relazione alla superficie in metri quadrati specificatamente prevista per quel posteggio fisso o resosi libero e concesso per quel giorno poiché vuoto.~~
abrogato -

8. La verifica contabile del mancato assolvimento del canone, in tutto od in parte e degli eventuali accertamenti, sarà effettuata non oltre il termine di decadenza quinquennale nei termini previsti dalla normativa civilistica vigente in materia .

9. Sulle somme dovute per canone e non assolte si applicano in ogni caso gli interessi legali maturati dalla data prevista per il pagamento del canone.

10. La sanzione della revoca della concessione e gli interessi previsti per il mancato assolvimento del canone o dei suoi ratei, sono constatati e contestati dal soggetto responsabile dell'entrata al titolare della concessione. I provvedimenti di revoca delle concessioni sono trasmessi al Comando della Polizia Urbana, ai fini della contestazione dell'eventuale continuazione abusiva della occupazione e della relativa sanzione, ai sensi del successivo art. 20.

Art. 20

- Equiparazione ai fini del canone delle occupazioni abusive – Sanzioni

1. Le occupazioni abusive di cui al precedente art. 9 ter debbono risultare da apposito *Verbale di contestazione* elevato dagli organi preposti al controllo, anche su segnalazione dell'Ufficio competente al rilascio delle concessioni.

1.bis La segnalazione degli Uffici dovrà essere adeguatamente motivata, riportando tutte le indicazioni di cui al successivo comma 2 ed allegare i mezzi di prova dell'avvenuto abuso.

2. Il Verbale dovrà contenere l'indicazione precisa della quantificazione in metri quadri della occupazione abusiva, della attività svolta dall'occupante abusivo, della modalità di occupazione (con impianti fissi o mobili), della durata della occupazione abusiva. Copia del Verbale di constatazione dovrà essere consegnato, dall'Agente verbalizzante, all'occupante abusivo, al momento della redazione, ovvero in caso di impossibilità alla materiale consegna, dovrà essere notificato all'abusivo, nelle forme di legge.

Nel verbale debbono essere indicati i termini e l'autorità cui si può ricorrere, in conformità alle disposizioni della Legge 689/81.

Nel caso il verbale sia redatto su segnalazione dell'Ufficio che ha concesso l'occupazione, sarà allegata copia della stessa.

3. Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

4. Dal pagamento di tale indennità e delle conseguenti sanzioni amministrative previste nel presente articolo, non deriva alcuna sanatoria dell'occupazione abusiva, che deve comunque essere rimossa ai sensi dell'art.9 ter .

5. Ferma l'applicazione dell'indennità di cui al presente articolo e delle sanzioni stabilite dal D.Lgs. 30/04/92 n.285 ,art.20 c.4 e 5, alle occupazioni abusive si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui sopra e non superiore al doppio della stessa.

6. Le sanzioni descritte al comma 5 si cumulano ove ne ricorrano i presupposti di violazione. In ogni caso l'occupazione abusiva deve essere rimossa, anche quando non sia di intralcio al traffico veicolare o pedonale, ed a tal fine l'Ufficio che ha competenza al rilascio della concessione emette ordine di ripristino, in riferimento al verbale di contestazione.

7. Fermo l'obbligo di versamento della indennità e delle sanzioni amministrative previste al comma 5, qualora l'occupante abusivo non rimuova l'occupazione nel termine fissato nell'ordinanza, il Comune procede d'ufficio, a spese dell'occupante abusivo.

8. Per l'applicazione e la riscossione della sanzione si applicano le norme, contenute al successivo capo IV, riguardi la riscossione del canone, in quanto compatibili.

Art. 21

- Anticipato assolvimento del Canone ed effetti delle affrancazioni intervenute per norme previgenti -

1. Per le concessioni di durata non inferiore a venti anni, è facoltà del concessionario assolvere anticipatamente la somma dei canoni annui dovuti per l'intera durata della concessione. In tal caso non si applicheranno gli aumenti del canone deliberati successivamente al versamento.

2. In caso di anticipata rinuncia all'occupazione in relazione alla quale i canoni annui siano già stati versati per l'intera sua durata, ai sensi del precedente comma 1, non si fa luogo ad alcun rimborso. In caso di revoca da parte del Comune della concessione, si fa luogo a rimborso per i ratei già versati e non usufruiti.

3. Le affrancazioni intervenute ai sensi dell'art. 195, c. 4, del Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e dell'art. 44, c. 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, loro successive integrazioni e modificazioni, conservano validità anche nei confronti del canone.

CAPO IV

Forma di gestione del canone, liquidazione, accertamento e riscossione dell'Entrata

Art. 22

- Forma di gestione dell'entrata -

1. Il canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è gestito, sia nella fase di liquidazione che nella fase di riscossione direttamente dal Comune.
2. Responsabile della liquidazione e riscossione del canone e dell'irrogazione delle sanzioni è l'Ufficio Tributi, nella persona del Funzionario Responsabile.
3. Il Funzionario responsabile designato, sulla base delle concessioni rilasciate dal Comune, predispone la liquidazione del canone, esamina i Verbali di constatazione delle occupazioni abusive, predispone i verbali di contestazione delle sanzioni che siano a lui attribuite in forza di Legge o dei Regolamenti Comunali, indirizza ai contribuenti comunicazioni, avvisi, liquidazioni, sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, nel rispetto delle normative contenute nelle Leggi e nell'Ordinamento Comunale, in merito ai funzionari responsabili dei Servizi Comunali.
4. Al Funzionario responsabile spettano i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone ed in generale compie tutti gli atti necessari alla gestione ed alla puntuale organizzazione del servizio.
5. Il Funzionario responsabile sottoscrive gli atti di riscossione coattiva od ingiuntiva utilizzando in tal caso le procedure di cui al R.D. 639/1910 e s.m.i del canone e dispone della loro notifica e tutti gli ulteriori adempimenti di legge.
6. Ai sensi dell'art. 51, c. 3, lett. h) della legge 142/90, il Comune è rappresentato nei giudizi afferenti il canone, di norma dal dirigente del servizio interessato alla applicazione del canone, ovvero, in caso di carenza di qualifiche dirigenziali, dal Funzionario responsabile dell'entrata.
In ogni caso di azioni o ricorsi innanzi alla Autorità competente, il rappresentante del Comune, come sopra individuato, potrà essere assistito da un difensore abilitato.

Art. 23

- Modalità di versamento e di riscossione -

1. Il versamento delle somme dovute per il canone deve essere effettuato, nei termini previsti al precedente art. 19, a scelta dei concessionari tra una delle seguenti modalità:
 - a) mediante versamento sul conto corrente postale, intestato al Comune di Leini - Servizio Tesoreria
 - b) mediante versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale, BANCA UNICREDIT (EX C.R.T.) Agenzia di Leini della cui ricevuta l'Ufficio tratterrà fotocopia all'atto del materiale rilascio della concessione
2. In ogni caso sul documento di versamento dovrà essere chiaramente indicato :
 - il nominativo di chi effettua il versamento;
 - l'anno di riferimento;
 - il numero della concessione cui si riferisce, ovvero in caso di occupazione abusiva, il n. dell'ingiunzione con cui è stato richiesto il versamento del canone.

3. Non si fa luogo alla riscossione del canone nel corso dell'intero anno solare per somme pari od inferiori alle € 10,33 ferme restando le normative relative alla richiesta e rilascio delle concessioni.

4. La riscossione delle somme dovute e non versate, per canone, sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi, avviene con il procedimento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Le riscossioni dovute per violazioni relative al D.Lgs. 285/92, seguono la particolare disciplina in materia

5. L'ingiunzione emessa, a norma del RD 639/10, in caso di mancato assolvimento del canone, è formulata sulla base dell'atto di concessione per occupazione di suolo pubblico di cui sia rimasto insoluto il relativo canone, ovvero in caso di occupazione abusiva sulla base del verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale abilitato.

6. A tal fine il funzionario responsabile emette apposita motivata ingiunzione di pagamento che deve contenere :

- a) indicazione del titolare della concessione, del suo domicilio, residenza o sede legale, se società del legale rappresentante che è responsabile del versamento del canone, della data e luogo di nascita e del codice fiscale;
- b) indicazione del numero di concessione, della data di rilascio e del termine che con l'omesso versamento il concessionario non ha rispettato;
- c) indicazione degli interessi dovuti.

7. Qualora il canone si riferisca ad una occupazione abusiva, rilevata da pubblico ufficiale e risultante dal verbale di constatazione notificato o consegnato all'occupante abusivo, dovrà indicarsi nella ingiunzione, oltre alle indicazioni di cui alla lettera a) del precedente comma, riferite all'occupante abusivo, come individuato nel verbale di constatazione, anche quanto sotto elencato:

- precisa individuazione dell'area pubblica interessata, con riferimenti toponomastici inequivocabili;
- precisa indicazione della entità in metri quadri della occupazione;
- precisa indicazione della data di inizio della occupazione e della sua durata, per le occupazioni temporanee dovrà indicarsi la data di rimozione dell'occupazione;
- precisa indicazione del tipo di attività svolta;
- indicazione delle modalità di occupazione, dei manufatti od attrezzature utilizzate, della durata di utilizzo durante il giorno;
- precisa indicazione della tariffa di canone applicata ai sensi del presente regolamento;
- precisa indicazione del canone dovuto;
- indicazione degli interessi dovuti e delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate;
- indicazione degli estremi di consegna del verbale di constatazione all'occupante abusivo;
- precisa indicazione dei termini di pagamento prima che si proceda all'escussione forzata delle somme dovute;
- indicazione dei termini ricorsuali e dell'Autorità competente.

8. Delle ingiunzioni è redatto apposito registro cronologico vidimato che riporti :
- data dell'emissione dell'ingiunzione;
 - concessione o verbale cui si riferisce;
 - data di vidimazione da parte del pretore competente;
 - data della notifica al concessionario od all'occupante abusivo;
 - data della escussione del credito o del pignoramento;
 - somme, distintamente contabilizzate per canone, sanzione, interessi, oggetto dell'ingiunzione;
 - data dell'estinzione definitiva del credito.
9. Per la contabilizzazione delle somme versate, sia in forma spontanea che in seguito a riscossione coattiva, si seguono le disposizioni dell'Ordinamento Nazionale e Comunale, in merito alla contabilità dei Comuni.

Art. 23 Bis

Incassi - Rimborsi – Dilazioni, Sospensioni e Rateazioni del pagamento.

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad € 10,33 per anno, ad esclusione degli incassi riferiti al Canone temporaneo. Non si fa parimenti luogo al rimborso delle somme per i medesimi importi.
2. Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile.
3. L'Ufficio Comunale preposto dovrà evadere le richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine previsto nel Regolamento generale delle Entrate.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Qualora il rimborso di somme dovute da parte del Comune venga eseguito fuori dal termine indicato di cui al punto 3, sono dovuti interessi legali.
6. Il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto è soggetto al termine di prescrizione previsto dalla normativa civilistica vigente in materia.
7. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa, la dilazione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle e avvisi emessi, secondo le modalità previste dall'art. 7 bis del Regolamento Generale delle Entrate.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 24

- Disposizioni transitorie e Disposizioni finali.

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data del 1 gennaio 2000, data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate, nel rispetto delle norme regolamentari ora adottate, a richiesta del titolare ovvero con il pagamento del canone relativo, salva la loro revoca per contrasto con le norme regolamentari qui adottate.
2. A tal fine il Comune deve dare la massima pubblicità alle nuove norme adottate, e del termine per il pagamento del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
3. ~~Al fine di consentire, in sede di prima applicazione, la riqualificazione del centro storico, anche in considerazione della ricorrenza dell'anno del giubileo, i canoni di concessione dovuti per l'installazione di ponteggi, fino al 30 giugno 2000, saranno applicati nella misura del 50 per cento.~~
-abrogato-
4. Il Comune opererà la revisione delle concessioni già in essere, revocando quelle non conformi ai dettati del presente Regolamento ed a tutte le normative generali e regolamentari interessate, ferma restando per tutte le altre la scadenza originaria prevista per la concessione.
5. Il presente Regolamento con le modifiche ad esso apportate esplicherà i suoi effetti a decorrere dall'1/01/2005.
6. Resta fermo, ai sensi dell'art. 51, comma 3, D.Lgs. 446/97, il diritto del comune alla riscossione delle somme dovute per l'abrogata Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs. 507/93, che riguardassero presupposti impositivi realizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine si applicano le normative di Legge e Regolamentari in vigore al momento del verificarsi del presupposto impositivo.
7. Il contenzioso che derivi dalla applicazione del canone, segue, a norma delle Leggi vigenti in materia, le competenze giurisdizionali in relazione alla natura della vertenza.
8. ~~Il termine di cui all'art. 19 p. 3 relativo alla scadenza di pagamento per il solo anno 2004 è posticipato al 20/02/04.~~ - **abrogato** -
9. Vengono abrogate dall'01/01/2005 tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione, di quelle che costituiscono norme speciali.
10. ~~Per il mercato sperimentale del sabato, fino a che non sarà istituito in forma permanente, si applica la tariffa temporanea di cui all'allegato "D" al presente Regolamento ed il pagamento del canone relativo è effettuato presso l'Ufficio Economato del Comune, in forma singola o con tessere numerate prepagate acquistabili presso il medesimo ufficio.~~ -**abrogato-**

Richiede che la Concessione abbia inizio in data e scada in data⁽⁸⁾

l'occupazione è richiesta per svolgere l'attività ⁽⁹⁾.....

..... dichiara di essere in possesso di⁽¹⁰⁾...

....., n. rilasciata il e che l'occupazione avverrà con le seguenti

modalità, come definite all'Art. 14 del Regolamento Comunale⁽¹¹⁾:

- con impianti stabilmente infissi nel suolo
- senza impianti stabilmente infissi nel suolo, con durata superiore alle 10 ore al di
- senza impianti stabilmente infissi nel suolo, con durata inferiore alle 10 ore al di
- con invasione della sede stradale (carreggiata)
- con occupazione su marciapiedi che non lasci al transito pedonale una fascia di rispetto di almeno 120 cm sul marciapiedi
- con occupazione esclusivamente insistente su spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico
- occupazioni diverse da quelle sopra descritte

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza riserve i contenuti del Regolamento Comunale vigente in materia di occupazioni di suolo pubblico e canone relativo, nonché di conoscere e di impegnarsi a rispettare tutte le normative inerenti l'occupazione di suolo pubblico, in particolare per quel che attiene ai propri doveri concessionario, alle scadenze del canone ed al suo ammontare.

Dichiara, infine, di non essere inabilitato a contrarre obbligazioni, secondo le vigenti disposizioni di Legge. Si impegna a rispettare le prescrizioni espresse nella Concessione e, comunque, quanto disciplinato nei Regolamenti Comunali competenti;

....., li _____ in fede

Per ricevuta del Visto arrivare in Comune

Richiesta presentata il _____

- Allegare disegno / planimetria dell'area da occupare;
- Progetto dei manufatti interessati con allegata copia dell'Atto di nullastato e/o Concessione edilizia rilasciato dai competenti Uffici tecnici Comunali
- Per il ritiro della Concessione recarsi presso l'Ufficio _____ (muniti di marca da bollo da € 10,33) con l'attestazione dell'avvenuto versamento del canone

Spazio riservato all'Ufficio per l'istruttoria della pratica e la richiesta di ulteriori documenti

⁸ Indicare obbligatoriamente i giorni di inizio e di fine occupazione (Art. 8, Regolamento)

⁹ Indicare l'attività svolta dal titolare, scelta tra quelle previste dal Regolamento all'Art. 16 e dall'Allegato D al Regolamento.

¹⁰ Specificare se Concessione Edilizia, Licenza di vendita, Licenza per pubblico Esercizio, altro

¹¹ Scegliere una o più caselle

COMUNE DI LEINI' (TO)

CONCESSIONE ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Concessione n. _____ / _____ - Prot. _____
 Vista la domanda del Sig. _____
 nato a _____, il _____
 presentata, in data _____ / _____ / _____, nella sua qualità di _____
 del _____
 residente/con sede in _____, Via _____
 civ. _____ Codice Fiscale [____][____][____][____][____][____][____][____][____][____], C.C.I.A.A. n. [____], tendente
 ad ottenere la Concessione all'Occupazione di suolo pubblico per la seguente attività
 a far data dal sino al, per
 complessivi anni/giorni, in via/piazza/sull'area
, civ., con la sottodescritta occupazione
, come anche indicata nella richiesta di Concessione.

Visto il Nulla - Osta rilasciato dall'Ufficio Tecnico;

Vista la Concessione Edilizia, n. /. ;

Visto il parere degli Uffici competenti;

Visto il Decreto Legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° del / ... / ;

Visto il D.Lgs. 285/92 ed il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

SI CONCEDE

al. ... Sig./Ditta
 come meglio identificata in premessa, l'occupazione di suolo pubblico per la seguente attività

 in via/piazza/sull'area , civ.
, con inizio a far data dal sino al, e così per complessivi

anni/giorni per le sottoindicate dimensioni :

	larghezza		profondità		superficie
suolo	ml. _____	x	ml. = mq. _____		
soprassuolo	ml. _____	x	ml. = mq. _____		
sottosuolo	ml. _____	x	ml. = mq. _____		

A condizione che l'Occupazione sia effettuata:

- nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella Concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per

effetto della Concessione;

- senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali l'occupante dovrà rispondere di ogni molestia, danno o gravame ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge in materia di prevenzione infortuni, sanità, sicurezza, ed in generale di ogni disposizione Legislativa e/o Regolamentare interessante l'attività da svolgersi sulla superficie interessata;

- che l'eventuale manufatto venga installato con accorgimenti tali da non compromettere la pubblica incolumità e ripristinando eventuali manomissioni della sede stradale a mezzo infissi od altro alla scadenza della presente Concessione;

- che siano scrupolosamente rispettati le misure risultanti nella presente Concessione, nonché la durata stabilita in Concessione, con la immediata rimozione della Occupazione alla scadenza della medesima, le Occupazioni eccedenti, per misure e/o tempo, sono abusive, ed in quanto tale soggette alle Sanzioni, Tributarie ed Amministrative, previste dalla Legge e Regolamento;

Altre Condizioni
.....
.....

Inoltre :

L'occupazione deve avvenire in osservanza del Regolamento d'esecuzione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e del D.Lgs. 285/92

La Concessione del diritto di occupazione è in ogni caso subordinata alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale vigente, nonché nei Regolamenti Comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia;

Il pagamento del Canone deve avvenire nei termini previsti dall'Art. 19 del Regolamento Comunale;

L'applicazione del Canone segue tutte le disposizioni di cui al Regolamento Comunale;

Il titolare della presente è tenuto ad esibire l'atto di Concessione ad ogni richiesta del personale addetto al Servizio, della Polizia Municipale e della Forza Pubblica;

E' prevista, in ogni caso la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dalla presente Concessione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

La concessione può essere rinnovata, con le modalità e nei termini di cui all'Art. 10, Regolamento Comunale per il Canone OSAP.

Il Canone è determinato, in applicazione del Capo III del Regolamento Comunale, con l'applicazione dei seguenti parametri:

In caso di Concessione per Occupazione permanente	
T_b = Tariffa base per le occupazioni permanenti (art. 15 - All. C)	€
A = Coefficiente moltiplicatore per attività del titolare (art. 16, c. 1, p.ti 1 e 2 - All. D)	_____
Superficie concessa :	
m_q = Superficie concessa (art. 15, c. 4)	_____
Canone risultante per l'Occupazione Permanente	
$(T_b \times A \times m_q) = \text{Canone}$	€. _____ annue
salvo aumenti di tariffe deliberate ai sensi del Regolamento Comunale.	

In caso di Concessione per Occupazione temporanea	
T_b = Tariffa base per le occupazioni temporanea giornaliera (art. 15 - All. C)	€
A = Coefficiente moltiplicatore per attività del titolare (art. 16, c. 1, p.ti 1 e 2 - All. D)	_____
Superficie concessa :	
m_q = Superficie concessa (art. 15, c. 4)	_____
Giorni di Occupazione concessi :	
G = Giorni di occupazione concessi (art. 17, c. 3)	_____
Canone risultante per l'Occupazione Temporanea	
$(T_b \times A \times m_q \times G) = \text{Canone}$	€. _____

La presente Concessione è sottoposta all'obbligo di registrazione, ai sensi del disposto di cui all'Art. 5, p.to 2. della Tariffa, All. A - Parte I^A, T.U. - Disposizioni concernenti l'Imposta di registro, DPR n. 131/86, con il versamento pari al 2 % (salvo variazioni) del valore della concessione che si quantifica in €. _____.

(Registrazione solo in caso d'uso ai sensi della Risoluzione ministeriale n. 200044 dell'8.11.85 e Circolare ministeriale n. 1269/98 del 12.01.98).

Valore della Concessione che è pari alla somma dei canoni dovuti per tutti gli anni di concessione per le occupazioni permanenti, ovvero al valore del canone per le occupazioni temporanee.

Il Concessionario ha già provveduto a versare, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Comunale per il Canone OSAP, il canone dovuto e le spese di registrazione, poste a suo carico.

Il presente Atto è redatto in tre copie ad unico effetto, uno per il Concessionario, il secondo per la registrazione, il terzo per gli atti del Comune.

....., li ___/___/_____.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

In data, il Sig., nella qualità di ha ritirato l'originale della presente Concessione di sua competenza, dando atto, con firma in calce, all'originale di competenza del Comune, di essere a perfetta conoscenza delle disposizioni di Legge, Regolamenti e delle prescrizioni contenute nella Concessione e di accertarle tutte integralmente e senza riserve, con l'impegno di rispettarle.

dalla Casa Comunale, il

.....
(il concessionario)

.....
(il funzionario che consegna l'Atto)

**ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE STRADE
IN 1° CATEGORIA****AREE MERCATALI**

- PIAZZA 1° MAGGIO

GIARDINI PUBBLICI

- AREE COMPRESA TRA VIA SAN MAURIZIO E VIA TORINO
- DAVANTI VIA SAN ROCCO 16 (GIARDINO LUOTTO)
- GIARDINETTO VIA PAVIOLO
- PIAZZA VITTORIO FERRERO
- VIA SAN ROCCO ANG.VIA CASELLE

STRADE E PIAZZE

- **LARGO GRAN PARADISO**
- PIAZZA DOGALI
- PIAZZA DON MATTEO FERRERO
- PIAZZA FERRERO
- PIAZZA RICCIOLIO
- PIAZZALE MADONNINA
- PIAZZALE MICHELANGELO BUONARROTI
- PIAZZALE RAFFAELLO SANZIO
- PIAZZE VITTORIO EMANUELE II
- PIAZZETTA DEGLI ALPINI
- VIA ALFIERI
- VIA ALLENDE
- VIA ATZEI
- VIA BALBO
- VIA BATTISTI
- VIA BAUDENILE
- VIA BENNA
- VIA BIANCO
- VIA BONIS
- VIA BOVETTI
- VIA CAPIRONE
- VIA CARLO ALBERTO
- VIA CASA COMUNALE
- VIA CASELLE
- VIA CASELLE VECCHIA
- VIA CAVIGLIETTO
- VIA CAVOUR
- VIA CORDERO
- VIA COSTA
- VIA COTTIN
- VIA CRISTOFORO COLOMBO
- VIA DE AMICIS
- VIA DEI PASCHI
- VIA DEL CARMELO
- VIA DEL PADRE
- VIA DEL SANTUARIO
- VIA DOGLIOTTI
- VIA DON FERRERO
- VIA DON SASSI
- VIA DON STURZO
- VIA FACTA
- VIA FANTASIA
- VIA FENOGLIO
- VIA FERRERO
- VIA FRATELLI CERVI
- VIA FRATELLI FIORE
- VIA FROLA
- VIA GALILEO GALILEI
- VIA GALVANI
- VIA GENERALE DALLA CHIESA
- VIA GIACOSA

- VIA GOBETTI
- VIA GOZZANO
- VIA GREMO
- VIA IV NOVEMBRE
- VIA LAMARMORA
- VIA LOMBARDORE
- VIA MAFFEI
- VIA MAHATMA GANDHI
- VIA MARCONI
- VIA MARTIRI DEI LAGER
- VIA MARTIRI DELLE FOIBE
- VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'
- VIA MATTEOTTI
- VIA MAZZINI
- VIA MONTE PASUBIO
- VIA MONTEGRAPPA
- VIA MONTENEGRO
- VIA MUZIO
- VIA NIGRA
- VIA OSELLA
- VIA PALERA
- VIA PAPA GIOVANNI XXIII
- VIA PAVIOLO
- VIA PEANO
- VIA PELLICO
- VIA PEROTT
- VIA PITAGORAI
- VIA PROVANA
- VIA REAMI
- VIA RICCIOLIO
- VIA ROMA
- VIA RONCO
- VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO
- VIA SAN GIACOMO
- VIA SAN GIOVANNI BOSCO
- VIA SAN MAURIZIO
- VIA SAN MURIALDO
- VIA SAN ROCCO
- VIA SELLA
- VIA SETTIMO
- VIA TORINO
- VIA TRENTO
- VIA TRIESTE
- VIA VALLINO
- VIA VERDI
- VIA VITTIME DI BOLOGNA
- VIA VITTORIO VENETO
- VIA VOLPIANO
- VIA XXV APRILE
- VIALE EUROPA
- VIALE ITALIA
- VICOLO GIOBERTI
- VICOLO MILOCCO
- VICOLO MUSSA
- VICOLO PALESTRO
- VICOLO SAN MARTINO
- VICOLO SICCARDI
- VICOLO SOLFORINO

**ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE STRADE
IN 2° CATEGORIA**

STRADE / PIAZZE

- LOCALITA' TEDESCHI
- VIA ADIGE
- VIA AGNELLI
- VIA AGUDIO
- VIA BERTOLOTTI
- VIA CANOVA POGLIANI
- VIA CARRERA
- VIA CARSO
- VIA CENA
- VIA DA VINCI
- VIA DE GASPERI
- VIA DE NICOLA
- VIA DEI PIOPPI
- VIA DI VITTORIO
- VIA DON GIODA
- VIA DON MAGNETTI
- VIA FERMI
- VIA FORNACINO
- VIA FRATELLI VARIAN
- VIA GARIBALDI
- VIA GRAMSCI
- VIA ISONZO
- VIA KENNEDY
- VIA LEOPARDI
- VIA LONNA
- VIA MAIOLE
- VIA MARTIRI DEL CUDINE
- VIA MASSIMO D'AZEGLIO
- VIA MATTEI
- VIA MILITE IGNOTO
- VIA OLIVETTI
- VIA PERINO
- VIA PIAVE
- VIA POLA
- VIA PRATONUOVO
- VIA PRESENTA
- VIA ROVEGLIA RUFFINI
- VIA SANTORRE DI SANTAROSA
- VIA VALLETTA
- VIA VICO
- VIA VOLTA
- VIA ZEA

**Tariffe delle aree e strade in 1^a Categoria
per modalità di occupazione e sacrificio imposto alla collettività**

Caratteristiche dell'occupazione	tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee per mq. Al giorno	tariffa annua per le occupazioni permanenti per mq all'anno
con impianti stabilmente infissi al suolo (spettacolo viaggiante)	€ 1,29	€ 23,24
occupazioni che durano più di 7 ore e fino a 24 ore giornaliere occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti indipendentemente dalla loro durata	€ 0,65	€ 12,91
occupazioni di durata sino a 7 ore giornaliere	€ 0,36	€ 6,46
Occupazioni mercatali:		
• Fino a 7 ore giornaliere	€ 0,36	€ 6,46
• Oltre le 7 ore giornaliere	€ 0,50	€ 9,04
occupazioni con invasione della sede stradale	€ 1,19	€ 23,24
occupazione con invasione del marciapiede dehors ed esposizioni merci	€ 1,04	€ 23,24
occupazioni con passi carrabili tende fisse o retrattili e griglie	€ 0,05	€ 0,52
occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	€ 0,08	€ 0,77

**Tariffe delle aree e strade in 2^a Categoria
per modalità di occupazione e sacrificio imposto alla collettività**

Caratteristiche dell'occupazione	tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee per mq. Al giorno	tariffa annua per le occupazioni permanenti per mq all'anno
con impianti stabilmente infissi al suolo (spettacolo viaggiante)	€ 0,97	€ 17,43
occupazioni che durano più di 7 ore e fino a 24 ore giornaliere occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti indipendentemente dalla loro durata	€ 0,50	€ 9,68
occupazioni di durata sino a 7 ore giornaliere	€ 0,27	€ 4,85
occupazioni con invasione della sede stradale	€ 0,89	€ 17,43
occupazione con invasione del marciapiede dehors ed esposizioni merci	€ 0,78	€ 17,43
occupazioni con passi carrabili tende fisse o retrattili e griglie	€ 0,04	€ 0,39
occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	€ 0,06	€ 0,58

INDICE

CAPO I

Disposizioni generali – Delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 1	Istituzione del Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
Art. 2	Regolamento e tariffe
Art. 3	Definizione di occupazione di spazi od aree pubbliche.....
Art. 4	Oggetto del canone
Art. 5	Occupazioni di aree e spazi soprastanti e sottostanti il suolo
Art. 6	Soggetti attivi e passivi

CAPO II

Concessioni ed Autorizzazioni

Art. 7	Obbligo della Concessione.....
Art. 8	Durata della Concessione e dell'Occupazione.....
Art. 9	Modalità di richiesta e rilascio delle concessioni – Contenuto dell'atto di concessione
Art. 9 bis	Occupazioni d'urgenza
Art. 9 ter	Occupazioni abusive
Art. 10	Modalità di rinnovo, rinuncia, revoca, sospensione e traslazione delle concessioni - vulture.....
Art. 11	Obblighi del concessionario e decadenza della concessione
Art. 12	Casi in cui la concessione non può essere rilasciata

CAPO III

Determinazione del canone di Concessione

Art. 13	Definizione di canone di concessione
Art. 14	Suddivisione del territorio comunale e delle aree pubbliche in categorie di importanza
Art. 15	Tariffa base per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee
Art. 16	Calcolo della tariffa, applicazione dei coefficienti moltiplicatori
Art. 17	Metodo di calcolo per il canone
Art. 18	Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
Art. 19	Termini di pagamento del canone, sanzioni per l'omesso pagamento
Art. 20	Equiparazione ai fini del canone delle occupazioni Abusive – sanzione
Art. 21	Anticipato assolvimento del canone ed effetti delle affrancazioni intervenute per norme previgenti